

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1540

Vol. 1971/0249

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1540 def.

Bruxelles, 23 dicembre 1971

PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
PER MODIFICARE LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (68/414/CEE), DEL 20
DICEMBRE 1968, CHE STABILISCE L'OBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DELLA CEE
DI MANTENERE UN LIVELLO MINIMO DI SCORTE DI PETROLIO GREGGIO
E/O DI PRODOTTI PETROLIFERI

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in conformità dell'articolo
149, comma 2 del Trattato)

Proposta modificata di direttiva del Consiglio
per modificare la direttiva del Consiglio (68/414/CEE), del 20
dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE
di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio
e/o di prodotti petroliferi

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in conformità dell'articolo 149,
comma 2, del Trattato)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 103,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che il notevole incremento dei fabbisogni di petrolio della Comunità aggrava la sua dipendenza dalle forniture provenienti da paesi terzi;

Considerando che a causa delle modifiche apportate negli ultimi anni alla struttura degli approvvigionamenti di petrolio dell'Europa occidentale, il livello delle scorte, pari a 65 giorni di consumo interno giornaliero medio nell'anno precedente, è diventato insufficiente, in caso d'interruzione degli approvvigionamenti, a colmare il disavanzo nel periodo di tempo necessario a riorganizzare i trasporti marittimi, utilizzare le riserve di capacità di produzione ed adottare ogni altro provvedimento necessario;

Considerando pertanto che è indispensabile aumentare le scorte; che a tale scopo ed in via provvisoria basta stabilire in 90 giorni la consistenza delle scorte prevista,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

.../...

Articolo 1

La direttiva del Consiglio 68/414/CEE del 20 dicembre 1968 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, è così modificata:

Articolo 1, primo comma, le parole "65 giorni" sono sostituite con "90 giorni".

Articolo 2

La costituzione di scorte a norma delle disposizioni di cui alla presente direttiva dovrà essere compiuta entro i più brevi termini a decorrere dalla notificazione della presente direttiva, ed al più tardi il 1° gennaio 1975.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese a tal fine.

La Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione sull'esecuzione della presente direttiva. Essa formula i suggerimenti necessari, tenendo conto in particolare, dell'evoluzione delle condizioni d'approvvigionamento di petrolio.

Articolo 3

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.